



Oggetto: Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Monfalcone”.

---

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTO** il DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha disposto l’inserimento del porto di Monfalcone all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giugno 2018;

**RICHIAMATO** l’art. 8, comma 3, lettera m), della citata legge n. 84/1994 riguardante il compito attribuito al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

**RICHIAMATO** l’art. 68 del Codice della Navigazione riguardante la vigilanza sull’esercizio delle attività nei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo, che prevede la possibilità di iscrivere in appositi registri i soggetti che esercitano le predette attività;

**RILEVATA** la necessità di disciplinare il complesso delle attività di carattere industriale, artigianale e commerciale esercitate nel porto di Monfalcone;

**VISTO** l’art. 6, comma 4 lettera a), della summenzionata legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. riguardante il potere di regolamentazione delle attività esercitate nei porti da parte delle Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** il “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Monfalcone”;

Segue: Decreto n.

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale

**Prot. DECR.: 0001580 / A**

Data : 13/06/2019

**ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato di Gestione nella seduta di data 28 maggio 2019;

**SU PROPOSTA** del Segretario Generale f.f.,

### DECRETA

Di approvare il “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Monfalcone”, di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.


Il Regolamento citato al paragrafo precedente viene pubblicato, unitamente al presente provvedimento, sul sito ufficiale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed entra in vigore a far data dal 1° giugno 2019.

Trieste, li **13 GIU. 2019**

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

Il Presidente

(Zeno D'Agostino)





## Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Monfalcone

---

### Sommario

Articolo 1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
Articolo 2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO .....	2
Articolo 3. ATTIVITÀ ESCLUSE.....	2
Articolo 4. CONSORZI E COOPERATIVE DI AUTOTRASPORTO .....	2
Articolo 5. ISTANZA .....	3
Articolo 6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL “REGISTRO”.....	3
Articolo 7. VALIDITÀ E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE .....	4
Articolo 8. SPESE AMMINISTRATIVE .....	4
Articolo 9. SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO.....	4
Articolo 10. PUBBLICITÀ .....	5
Articolo 11. VIGILANZA, CONTROLLO E ACCESSO ALL’AMBITO PORTUALE.....	5
Articolo 12. CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ .....	5
Articolo 13. SOSPENSIONI E SANZIONI.....	6
Articolo 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	6

## **Articolo 1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica ai soggetti che intendono accedere al Porto Rosega di Monfalcone per lo svolgimento di attività industriali, artigianali e commerciali con le esclusioni stabilite al successivo art. 3.

## **Articolo 2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente *Regolamento* devono essere iscritti nell'apposito Registro (di seguito denominato il "Registro") mantenuto e aggiornato in modalità elettronica presso Ufficio Amministrativo Decentrato presso il Porto di Monfalcone dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito "AdSPMAO") ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav., comma 2, conformemente alle disposizioni che seguono.
2. Entro 30 giorni dal favorevole completamento del procedimento amministrativo di cui agli articoli successivi, il Presidente dell'AdSPMAO provvede all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nel Registro ed al rilascio del "Certificato d'iscrizione" (di seguito denominato "Certificato") come da modello in allegato n.1 al presente *Regolamento*.

## **Articolo 3. ATTIVITÀ ESCLUSE**

1. Le disposizioni del presente *Regolamento* non si applicano a coloro che esercitano:
  - a) attività di competenza dell'Autorità Marittima (art.14, comma 1, Legge n. 84/94 e s.m.i., art. 66 Cod. Nav e art. 60 Reg. Cod. Nav.);
  - b) attività relative agli appalti di lavori, servizi e fornitura affidati dagli operatori presenti in Porto Rosega con carattere di urgenza e/o occasionali per periodi non superiori a 5 giorni lavorativi e/o con una frequenza non superiore a 10 accessi in un anno solare;
  - c) appalti di lavori, servizi e forniture per conto dell'AdSPMAO o di altre Amministrazioni dello Stato presenti in Porto Rosega;
  - d) operazioni e servizi portuali (art. 16 e 17, Legge 84/94 e s.m.i.);
  - e) attività professionale svolta dai soggetti in possesso della tessera di libero accesso ai porti nazionali, di cui artt. 4 e 5 del DM 8 giugno 1987;
  - f) attività di Agenti raccomandatari marittimi, di Spedizionieri, di Mediatori marittimi, di Ispettori e Periti dei registri di classificazione navale e analoghe attività per le quali si possiede la tessera di cui al punto f), ovvero le medesime attività esercitate dal personale dipendente;
  - g) servizi pubblici quali attività di consegna posta e/o corriere espresso, trasporto pubblico di persone (taxi) e autonoleggio con conducente a bordo;
  - h) qualsiasi ulteriore categoria o specifico caso individuato dall'AdSPMAO;

## **Articolo 4. CONSORZI E COOPERATIVE DI AUTOTRASPORTO**

1. Sono riconosciuti i Consorzi e le Cooperative di autotrasporto che possono agire in nome e per conto dei singoli aderenti.

2. Il Consorzio o la Cooperativa di autotrasporto avrà facoltà di agevolare amministrativamente i propri aderenti intercedendo per conto di questi nei confronti dell'AdSPMAO.
3. Il Consorzio o la Cooperativa di autotrasporto presenterà per ciascun soggetto aderente singole istanze autorizzative corredate da tutta la documentazione richiesta. Anche i rinnovi e l'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli aderenti dovranno essere presentate all'AdSPMAO nelle modalità e nei termini previsti.
4. Le tasse dovute all'AdSPMAO per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione di tutti i singoli aderenti saranno applicate una sola volta al Consorzio o alla Cooperativa di autotrasporto.
5. Qualora un soggetto aderente al Consorzio o alla Cooperativa di autotrasporto uscisse dalla rispettiva organizzazione, lo stesso potrà mantenere la propria iscrizione al Registro subentrando direttamente nella gestione della propria pratica.

#### **Articolo 5. ISTANZA**

1. Per ottenere l'iscrizione ed il rilascio del relativo "Certificato", il soggetto deve presentare all'AdSPMAO un'istanza, regolarmente bollata pubblicata e scaricabile dal sito internet dell'AdSPMAO.
2. Contestualmente all'istanza dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta, la documentazione pubblicata e scaricabile dal sito internet dell'AdSPMAO. In particolare, fatte salve le attività minori, l'AdSPMAO si riserva, per specifiche attività produttive (manutenzione, riparazione, lavorazioni in genere, attività che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici) di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione e la costituzione, ovvero l'esibizione, di una polizza assicurativa con massimale commisurato ai rischi dell'attività e comunque non inferiore a € 500.000.
3. Il personale impiegato dal soggetto istante, così come i mezzi operativi utilizzati, dovranno essere quelli comunicati negli elenchi allegati all'istanza e qualsiasi variazione dovrà essere comunicata anticipatamente.
4. L'autorizzazione all'impiego di personale extra-comunitario è vincolata al rispetto della specifica normativa di settore e per la presentazione delle relative certificazioni si applicano le disposizioni per le "dichiarazioni sostitutive" presentate dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

#### **Articolo 6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL "REGISTRO"**

1. L'iscrizione ad il rilascio del relativo "Certificato" sono disposte con Delibera del Presidente dell'AdSPMAO dopo aver completato favorevolmente il procedimento amministrativo. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1 del presente *Regolamento* devono soddisfare i seguenti requisiti di idoneità:
  - a) iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA o albo professionale (o analoga forma di registrazione e pubblicità per soggetti non italiani);
  - b) inesistenza di procedure concorsuali a proprio conto;

- c) autocertificazione di non sottoposizione a provvedimenti antimafia per gli amministratori o sindaci. Nei confronti dei soggetti di cui sopra non devono sussistere le cause di divieto indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 8.8.1994, n. 490. Analogo requisito deve sussistere anche per tutte le persone che ricoprono uno degli incarichi indicati nell'allegato 5 del predetto Decreto Legislativo.
2. I soggetti di cui all'art. 1 del presente *Regolamento* devono essere in possesso delle abilitazioni ed autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività svolte.
3. È facoltà dell'AdSPMAO acquisire i pareri necessari ad accertare l'idoneità del soggetto ad operare nel porto, ed in particolare verrà acquisito il parere dell'Autorità Marittima nel caso di:
- a) utilizzo di mezzi nautici,
  - b) utilizzo di fonti termiche (termine genericamente riferito all'uso di miscele ossiacetileniche o simili, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, mezzi di riscaldamento, corpi caldi e di qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille
  - c) operazioni subacquee, di degassificazione, di sabbiatura e di pitturazione a spruzzo (airless).
4. L'AdSPMAO, in ordine e con le modalità di cui all'art. 68, comma 2, Cod. Nav., può sottoporre a speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.
5. Nel caso di non accoglimento dell'istanza il soggetto potrà presentare ricorso amministrativo al Presidente dell'AdSPMAO, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

#### **Articolo 7. VALIDITÀ E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE**

1. Il "Certificato" ha validità per l'anno solare nel quale è stato rilasciato e su istanza del soggetto può essere rinnovato di anno in anno
2. L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato e dovrà contenere un'autocertificazione relativa alla sussistenza od alla variazione delle condizioni preesistenti al momento della presentazione della domanda di registrazione.
3. Il soggetto è tenuto, anche nel corso di validità del "Certificato", a comunicare tutte le variazioni intervenute sui dati trasmessi con l'istanza.

#### **Articolo 8. SPESE AMMINISTRATIVE**

1. Per l'iscrizione ed il rilascio del relativo "Certificato" il soggetto dovrà provvedere al pagamento della tassa d'iscrizione prima del rilascio del "Certificato". L'ammontare della tassa d'iscrizione e della tassa per il rinnovo dell'iscrizione sono determinate con provvedimento del Presidente dell'AdSPMAO.

#### **Articolo 9. SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO**

1. Il rispetto della legislazione in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è considerata requisito per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione all'iscrizione nel "Registro" di cui al presente *Regolamento*.
2. I soggetti di cui all'art. 1 del presente *Regolamento* devono pertanto soddisfare ogni richiesta di informazione avanzata ai fini di quanto sopra dall'AdSPMAO. Gli stessi devono, inoltre, garantire adeguate misure igieniche ai dipendenti, in relazione all'attività da svolgere (spogliatoi, locali igienici, etc).

#### **Articolo 10. PUBBLICITÀ**

L'elenco dei soggetti iscritti nel "Registro" sarà pubblicato con aggiornamenti almeno annuali, sul sito internet dell'AdSPMAO.

#### **Articolo 11. VIGILANZA, CONTROLLO E ACCESSO ALL'AMBITO PORTUALE**

1. L'AdSPMAO, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo sulle attività svolte nell'ambito portuale, potrà sottoporre i soggetti iscritti nel "Registro" a verifiche sulla sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti al fine dell'iscrizione, anche attraverso accertamenti documentali che potranno essere richiesti ai soggetti stessi.
2. Il soggetto iscritto nel "Registro" è tenuto:
  - a richiedere, prima dell'inizio dell'attività, all'Autorità Marittima ed alle altre Autorità Competenti le autorizzazioni di legge previste di loro competenza;
  - all'osservanza delle norme regolamentari e disciplinari emanate dalle competenti Autorità in materia di pubblica sicurezza, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di sanità, di tutela dell'ambiente, doganali, di maritime security e tutte le altre disposizioni che disciplinano le altre attività svolte in ambito portuale.
3. Il rilascio dei permessi d'accesso e la circolazione dei mezzi e delle persone sono soggetti, inoltre, alla normativa dettata in materia dall'AdSPMAO con proprie ordinanze ed alle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.
4. La validità dei permessi, rilasciati ai dipendenti e/o mezzi del soggetto, è subordinata alla validità dell'iscrizione nel "Registro" del soggetto stesso.
5. Coloro che esercitano le attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c), del presente *Regolamento* devono esibire, su richiesta, la documentazione relativa all'affidamento degli appalti.

#### **Articolo 12. CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ**

1. Il controllo della regolamentazione contenuta nel presente *Regolamento*, ai sensi dell' art. 6 comma 4 lettera a) della L.84/94 e s.m.i., viene esercitato dall'AdSPMAO, tramite la Direzione Attività Portuali ed il personale appartenente al nucleo ispettivo, che provvederanno ad accertare la regolarità dello svolgimento delle attività disciplinate nel presente regolamento, richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento utile alla valutazione ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività

operative. L'AdSPMAO si riserva di svolgere accertamenti e controlli periodici sul rispetto dell'applicazione delle norme di carattere retributivo e previdenziale nei confronti dei dipendenti o soci dei soggetti di cui all'art. 1 del presente *Regolamento*, in relazione all'attività da svolgere.

### **Articolo 13. SOSPENSIONI E SANZIONI**

1. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente *Regolamento*, dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché dalle prescrizioni impartite dall'AdSPMAO o da altre Autorità Competenti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1174 del Cod. Nav. e le sanzioni previste dalle norme violate, tra cui le misure accessorie indicate dall'art. 60 del D.Lgs. 272/99, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, verranno adottate le seguenti sanzioni:
  - a) diffida scritta con determinazione di un termine perentorio entro cui si dovrà provvedere all'eliminazione delle situazioni irregolari a pena della cancellazione dal Registro;
  - b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui al punto a);
  - c) cancellazione dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 2, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi non consentano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
2. Prima di applicare le sanzioni sopraccitate, l'AdSPMAO fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.
3. L'AdSPMAO si riserva la facoltà di sospendere o cancellare dal Registro i soggetti di cui all'art. 1 del presente *Regolamento*, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza corrispondere compensi od indennizzi ad alcun titolo.

### **Articolo 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente *Regolamento* entra in vigore il 1° giugno 2019.
2. Restano ferme le disposizioni legislative e/o regolamenti concernenti discipline speciali applicabili alle attività oggetto del presente *Regolamento*.
3. Il presente *Regolamento* sostituisce ogni altra disposizione contraria.